

L'impatto delle attività umane sull'ambiente. Una riflessione storico-giuridica

I. Riflessioni introduttive

Siamo chiamati, in questo Seminario¹, a riflettere per l'ennesima volta sulle ripercussioni che le attività umane hanno sull'ambiente: un problema acuito in questi ultimi mesi dalle recenti sentenze del Consiglio di Stato che, respingendo i ricorsi delle Regioni Abruzzo e Puglia (nonché di un gran numero di comuni, e della provincia di Teramo) contro la decisione del Ministero dell'Ambiente di autorizzare le prospezioni in Adriatico, ha di fatto spianato la strada proprio a quel metodo di prospezione mediante l'*air gun* che costituisce la ragione di questo nostro incontro². Per uno storico del diritto il tema va affrontato con un'ottica un po' tangenziale, verificando le reazioni che le attività umane hanno prodotto nell'ambito giuridico. Per il giusantichista questo significa appurare se la riflessione dei giuristi romani e gli interventi normativi degli imperatori abbiano mirato a disciplinare, contenere e, al limite, impedire, le esternalità negative prodotte dalle attività umane sull'ambiente.

Dati i limiti di spazio e di tempo assegnatimi, e senza poter discutere tutti i testi che si potrebbero apportare per una discussione esauriente del problema, limiterò le mie brevi considerazioni ad alcune fonti che serviranno a verificare se e in quali modi (ed entro quali limiti) l'impatto delle attività umane sugli ambienti naturali abbia ricevuto risposte da parte degli operatori romani del diritto,

¹ Il testo riproduce, con minimo apparato critico, il testo della relazione tenuta nell'occasione. Ringrazio gli organizzatori di questo incontro, e in particolare Francesca Lamberti ed Aniello Parma, per avermi coinvolto in questa lodevole iniziativa.

² Sono, come è noto, le sentenze Cons. Stato Sez. IV, 28 febbraio 2018, nn. 1230-1241 e Cons. Stato Sez. IV, 8 marzo 2018 n.1238 e 1487. Da notare che la stampa ha quasi sempre dato la notizia in modo inesatto, parlando di «via libera alle trivellazioni», mentre si tratta solo di un permesso di ricerca senza perforazione. Gli organi di informazione dovrebbero essere più attenti e meno superficiali. Resta comunque la minaccia che questo sistema di prospezione costituisce per le specie ittiche, oltre che un profondo senso di disorientamento per la miopia delle attuali politiche energetiche governative, che continuano a puntare sulle fonti non rinnovabili, e in particolare su quelle fossili, in totale controtendenza rispetto a quanto stanno facendo molti altri paesi, Germania e Portogallo *in primis* (ma anche paesi che galleggiano sul petrolio, come quelli del Golfo, che si sono riuniti nel GCC, «Gulf Cooperation Council»: cfr. ad es. H.M.S. Al-Maamarya, H.A. Kazemb, M.T. Chaichan, *The impact of oil price fluctuations on common renewable energies in GCC countries*, in *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 75, 2017, 989-1007).

pretori, imperatori, giuristi. Lo storico del diritto normalmente non si chiede se le opere umane avessero un impatto negativo sull'ambiente, ma se il diritto se ne sia occupato e come. Però mi pare fondamentale tentare di appurare, almeno a grandi linee, se il fenomeno esistesse. E la risposta è certamente positiva: le esigenze di una civiltà preindustriale complessa come quella romana, con la necessità di procurarsi le materie prime indispensabili alle innumerevoli attività manifatturiere che provvedevano i mercati dei beni di prima necessità e di lusso, provocavano sicuramente danni talora irreparabili agli ambienti. Non mi posso dilungare sul tema: ma sulle tracce di contaminazione dei ghiacciai della Groenlandia da parte dei residui delle produzioni metallurgiche romane è ormai disponibile una letteratura consistente³.

E per fortuna da qualche tempo gli archeologi hanno cominciato ad indagare sui *Realien*, permettendo ai giusromanisti, qualora fossero interessati, di incrociare i dati provenienti dalle fonti scritte con quelle paleoambientali, allo scopo di verificare la realtà dei fenomeni descritti e delle soluzioni giuridiche proposte.

Ho organizzato questo mio intervento intorno a tre nodi tematici connessi al problema dell'impatto ambientale delle attività umane in età romana: miniere, pesca, interventi sulle acque e sulle coste.

II. *L'impatto delle attività minerarie sull'agricoltura secondo Ulpiano*

Che le attività minerarie avessero già nell'antichità un impatto devastante sugli ambienti naturali è ormai un dato di fatto indiscutibile, alla luce delle indagini paleoambientali che da qualche anno si stanno moltiplicando in tutto il mondo attraverso ricerche mirate a livello microregionale. Non mi dilungherò sul punto, rinviando alla ormai abbondante letteratura specialistica sul tema⁴.

³ Da ult. cfr. J.R. McConnell et al., *Lead pollution recorded in Greenland ice indicates European emissions tracked plagues, wars, and imperial expansion during antiquity*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115, 2018, 5726-5731.

⁴ A puro titolo di esempio cfr. J.O. Nriagu, *Environmental Pollution and Human Health in Ancient Times*, in J.O. Nriagu (a c. di), *Encyclopedia of Environmental Health*, Amsterdam 2011, 489-506; M.J. Irabien, A. Cearreta, M. Urteaga, *Historical signature of Roman mining activities in the Bidasoa estuary (Basque Country, northern Spain): an integrated micropalaeontological, geochemical and archaeological approach*, in *Journal of Archaeological Science* 39, 2012, 2361-2370; L. López-Merino, A. Martínez Cortizas, G.S. Reher, J.A. López-Sáez, T.M. Mighall, R. Bindler, *Reconstructing the impact of human activities in a NW Iberian Roman mining landscape for the last 2500 years*, in *Journal of Archaeological Science* 50, 2014, 208-218 con copiosa bibliografia; K.A. Knabb, Y. Erel, O. Tirosh, T. Rittenour, S. Lapidou, M. Najjar, T.E. Levy, *Environmental impacts of ancient copper mining and metallurgy. Multi-proxy investigation of*

Che anche sul piano sanitario il lavoro in miniera e quello di fusione del minerale fosse nocivo alla salute era chiarissimo agli antichi. Vitruvio, per provare che, per portare acqua salubre, le condutture degli acquedotti avrebbero dovuto essere costituite da *tubuli* di terracotta e non da *fistulae* di piombo, afferma:

Vitr. Arch. 8.6.11: *Exemplar autem ab artificibus plumbariis possumus accipere, quod palloribus occupatos habent corporis colores. Namque cum fundendo plumbum flatur, vapor ex eo insidens corporis artus et inde exurens eripit ex membris eorum sanguinis virtutes. Itaque minime fistulis plumbeis aqua duci videtur, si volumus eam habere salubrem.*

Il pallore dei *plumbarii* che inalano i vapori di piombo durante la fusione del minerale dimostra la sua pericolosità per la salute⁵. Per diminuire gli effetti nocivi dei vapori tossici dei minerali, nelle officine spagnole che fondevano l'argento era stato adottato un espediente ingegnoso, descritto da Strabone:

Strab. 3.2.8: τὰς δὲ τοῦ ἀργύρου καμίνους ποιοῦσιν ὑψηλὰς, ὥστε τὴν ἐκ τῶν βόλων λιγνὸν μετέωρον ἐξαίρεσθαι: βαρεῖα γὰρ ἐστὶ καὶ ὀλέθριος.

I forni fusori (καμίνοι⁶) erano costruiti alti, per disperdere i vapori ad un'altezza tale da non poter essere respirati dagli operai. Costruzioni simili sono note anche per via epigrafica nell'Attica classica, ad es. in

IG II² 2750 = PH5002: ὄρος κ.[α] | μίνου καὶ | ἐδάφων | πε[πραμέ] |⁵ [νων ἐπὶ λύ] | [σει...]

E non solo nelle lavorazioni minerarie: anche le officine ceramiche, almeno in età medievale, dovevano rispettare certe caratteristiche costruttive (oltre a

human-landscape dynamics in the Faynan valley, southern Jordan, in *Journal of Archaeological Science* 74, 2016, 85-101; T. Mighall, S. Timberlake, Martínez-Cortizas, N. Silva-Sánchez, I.D.L. Foster, *Did prehistoric and Roman mining and metallurgy have a significant impact on vegetation?*, in *Journal of Archaeological Science. Reports* 11, 2017, 613-625; R. Bindler, J. Karlsson, J. Rydberg, B. Karlsson, L. Berg Nilsson, H. Biester, U. Segerström, *Copper-ore mining in Sweden since the pre-Roman Iron Age: lake-sediment evidence of human activities at the Garpenberg ore field since 375 BCE*, in *Journal of Archaeological Science. Report* 12, 2017, 99-108. E sulle miniere di Las Médulas A.L. Hillman, M.B. Abbott, B.L. Valero-Garcés, M. Morellon, F. Barreiro-Lostres, D.J. Bain, *Lead pollution resulting from Roman gold extraction in northwestern Spain*, in *The Holocene* 27, 2017, 1465-1474.

⁵ È questo il solo aspetto che R. Fischer, *Umweltschützende Bestimmungen im römischen Recht*, Aalen 1996, 4-5 («Bleivergiftungen») prende (brevemente) in esame, in relazione ai problemi di inquinamento ambientale non collegati alle acque.

⁶ Cfr. Liddell-Scott, v. κάμινοϛ, 739. Su quello attestato da IG II² 2750 cit. subito dopo cfr. ad es. E.M.A. Bissa, *Governmental Intervention in Foreign Trade in Archaic and Classical Greece*, Leiden-Boston 2009, 55-56 («smelting installations»).

prescrizioni giuridiche sulla loro ubicazione) per scopi di sicurezza sanitaria⁷.

Anche Lucrezio aveva evidenziato la nocività delle esalazioni provenienti dalle lavorazioni dei minerali⁸:

Lucr. *rer. nat.* 6.808-815: *denique ubi argenti venas aurique secuntur, \ terrai penitus scrutantes abdita ferro, ^{l610} qualis expiret Scaptensula subter odores? \ quidve mali fit ut exalent aurata metalla! \ quas hominum reddunt facies qualisque colores! \ nonne vides audisve perire in tempore parvo \ quam soleant et quam vitai copia desit, ^{l615}quos opere in tali cohibet vis magna necessis?*

È notevole che anche Lucrezio sottolinei che le prove della nocività dei fumi di fusione sono costituite dall'odore pestilenziale e dal colore malato della pelle dei lavoranti, oltre che dalla loro breve speranza di vita (*perire in tempore parvo*). E questi sono solo alcuni testi tra i molti che potrei citare. Quindi le ripercussioni negative del lavoro minerario sulla salute umana erano del tutto evidenti agli antichi. Adesso però è necessario chiederci: questa consapevolezza ebbe qualche riscontro in interventi giuridici che limitassero i danni alla salute o alle condizioni ambientali?

Per rispondere a questa domanda mi soffermerò solo su un testo che si occupa di miniere private. È un estratto da un lungo frammento di Ulpiano in tema di usufrutto⁹:

D. 7.1.13.5-6 (Ulp. 18 *ad Sab.*): *Inde est quaesitum, an lapidicinas vel cretifodinas vel harenifodinas ipse instituere possit: et ego puto etiam ipsum instituere posse, si non agri partem necessariam huic rei occupaturus est. Proinde venas quoque*

⁷ Su cui cfr. ad es. K. Γερολυμων, *Πλινθεντές, κεραμοποιοί και καμίνια στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους*, in *Byzantina Symmeikta* 27, 2017, 259-313, con analisi di moltissime fonti, normative e non, riguardanti appunto le officine ceramiche.

⁸ E.P. Cueva, *Binding the Nose. Smiths and the sense of smell*, in A. Setaioli (a c. di), *Apis Matina. Studi in onore di Carlo Santini*, Trieste 2016, 208, che analizza molti altri testi relativi agli odori pestiferi delle lavorazioni minerarie. Uno studio, vecchio e breve ma autentico apripista sul problema, è quello di A. Trevor Hodge, *Vitruvius, Lead Pipes and Lead Poisoning*, in *AJA*. 85, 1981, 486-491.

⁹ D. Kehoe, *Investment, Profit, and Tenancy. The Jurists and the Roman Agrarian Economy*, Ann Arbor 1997, 118-119; J.-J. Aubert, *Business Managers in Ancient Rome: A Social and Economic Study of Institores, 200 B.C.-A.D. 250* (Columbia Studies in the Classical Tradition 21), Leiden 1994, 166, dove però non trovo convincente la leggera ma significativa torsione concettuale cui l'autore sottopone il testo ulpiano. A suo dire, infatti, i giuristi romani avrebbero ammesso che «some economic activities conducted on agricultural estates were more profitable than mixed farming», citando a sostegno il testo ulpiano. Ora, a me pare che Ulpiano non descrivesse *quod plerumque accidit*, cioè condotte economiche abituali, ma volesse solo stabilire se la regola *salva rerum substantia* dovesse essere applicata anche qualora la destinazione economica del fondo dato in usufrutto non ne venisse del tutto compromessa, ma solo in parte modificata. Un problema, come dico subito nel testo, molto discusso dalla dottrina moderna.

lapidicinarum et huiusmodi metallorum inquirere poterit: ergo et auri et argenti et sulphuris et aeris et ferri et ceterorum fodinas vel quas pater familias instituit exercere poterit vel ipse instituere, si nihil agriculturae nocebit. Et si forte in hoc quod instituit plus redditus sit quam in vineis vel arbustis vel olivetis quae fuerunt, forsitan etiam haec deicere poterit, si quidem ei permittitur meliora proprietatem. 6. Si tamen quae instituit usufructuarius aut caelum corrumpant agri aut magnum apparatus sint desideratura opificum forte vel legulorum, quae non potest sustinere proprietarius, non videbitur viri boni arbitrato frui: sed nec aedificium quidem positurum in fundo, nisi quod ad fructum percipiendum necessarium sit.

Il testo si inserisce in un'analisi delle facoltà concesse all'usufruttuario nell'uso del bene e mira a stabilire se questi, trovata una vena mineraria nel fondo, la possa sfruttare. La risposta è positiva a una condizione: che la destinazione agricola del fondo non venga pregiudicata, andando a occuparne la parte produttiva. Si tratta di un limite espresso due volte nel giro di poche righe: *si non agri partem necessariam huic rei occupaturus est* e, poco dopo, *si nihil agriculturae nocebit*. La ragione, implicita, della risposta positiva è il forte incremento di redditività del fondo, al punto che nel testo è espressa un'opinione che appare in totale contrasto con le regole che sovrintendono all'esercizio dell'usufrutto, che proibiscono all'usufruttuario di modificare la *substantia* del bene: se il reddito percepito dall'attività estrattiva dovesse essere maggiore di quello ricavato dalle attività agricole e se abbia la facoltà di apportare miglioramenti al fondo¹⁰, *forsitan etiam haec deicere poterit*, forse potrà sradicare le coltivazioni mutando in tal modo la destinazione economica del fondo. Ora, la discordanza con la regola generale è talmente rilevante da avere indotto la stragrande maggioranza della critica a segnare tutto il periodo da *et si forte* a *proprietatem* come interpolazione: per non citare i soliti 'cacciatori di interpolazioni' degli inizi del XX sec., anche Mario Bretone, nel suo libro sull'usufrutto, affermava che, nei §§ 4-7, il testo era stato «interpolato in luoghi nevralgici»¹¹. Ma a me que-

¹⁰ Considererei questo inciso come ipotetico e non causale, come nella traduzione pubblicata in S. Schipani (a c. di), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione* Milano 2, 2005, 121: «dal momento che gli viene consentito di migliorare la proprietà».

¹¹ M. Bretone, *La nozione romana di usufrutto* 1 Napoli, 1962, 102 nt. L'interpolazione della proposizione da *forsitan* a *proprietatem* era già rilevata da M. Pampaloni, *Il concetto classico dell'usufrutto*, in *BIDR.* 22, 1910, 152-154, e da E. Albertario, *I fattori dell'evoluzione del diritto romano postclassico e la formazione del diritto romano giustiniano*, in *SDHI.* 1, 1935 [= Id., *Studi di diritto romano 5. Storia metodologia esegesi*, Milano 1937, 162-163]. Ma già G. Noodt, *Observationum libri duo. In quibus complura juris civilis, aliorumque veterum scriptorum loca aut illustrantur aut emendantur* 1 Lugduni Batavorum 1706, 9, 49, voleva liberare Ulpiano da una «interpolazione seditiosa et male cohaerente». G. Grosso, *I poteri dell'usufruttuario in rapporto alle cave e miniere nel diritto romano*, in *RIDA.* 11, 1953, 355-360, dava per «pacificamente riconosciuta» l'interpolazione di tutta la parte finale del § 5.

sta soluzione non convince, perché è troppo lontana dalla forma precettiva che spesso assumono le interpolazioni: il tono assolutamente ipotetico del periodo (*forsitan*) non mi sembra coerente in bocca al perentorio legislatore Giustiniano, mentre pare molto più idoneo ad indicare una personale opinione del giurista severiano che, comprendendo l'enormità di quanto sta per dire, sfuma il tono della frase. Naturalmente questo significherebbe spostare molto all'indietro il momento iniziale della rielaborazione giurisprudenziale delle facoltà dell'usufruttuario, tra le quali Ulpiano proporrebbe di inserire anche il miglioramento della redditività del fondo. E poiché mi rendo conto delle conseguenze che la negazione dell'interpolazione verrebbe ad avere sulla complessiva disciplina dell'usufrutto tardo-classico, mi limito a proporre uno spunto di riflessione contrario alla natura compilatoria dell'inciso¹².

Ma il § 6 introduce un limite invalicabile: se l'attività mineraria abbia ripercussioni negative sul *caelum agri* o necessiti di una quantità di personale che il proprietario non possa sostenere, l'usufruttuario *non videbitur viri boni arbitrata frui*. Ora il contenuto di questo *boni viri arbitratus* è spiegato da Ulpiano in un altro frammento:

D. 7.9.1.3 (Ulp., 79 *ad ed.*): *Cavere autem debet viri boni arbitrata perceptu iri usum fructum, hoc est non deteriozem se causam usus fructus facturum ceteraque facturum, quae in re sua faceret.*

Quindi le conseguenze negative appena viste, ossia il deterioramento della *causa ususfructus* e la mancata adibizione della stessa diligenza che il soggetto tiene nell'uso delle cose proprie, integrano la negazione del comportamento richiesto all'usufruttuario, quello tipico del *bonus vir*¹³. Non mi dilungo sull'altra ipotesi prospettata da Ulpiano, quella dell'eccesso di personale, ma non posso non ricordare che le attività estrattive potevano coinvolgere anche migliaia di

¹² Mi pare che invece la problematica della pluralità di mani che potrebbero avere lavorato al testo ulpiano sia assente nella ricerca di A. Fernández de Buján, *El problema de la rei mutatio en el usufructo de canteras y minas a propósito de D. 7.1.13.4-5*, in *Revista de Derecho Notarial* 112, 1981, 84 ss., che però parla giustamente di una riflessione che porta all'accettazione della possibilità che l'usufruttuario migliori la capacità produttiva del fondo con l'apertura della miniera: questa nuova attività, dunque, non sarebbe *mutatio substantiae* ma solo aumento di redditività. Ma non tocca, mi pare, il problema dell'eventuale sovrapposizione temporale delle facoltà dell'usufruttuario. Neanche J. L. Zamora Manzano, *Algunas observaciones sobre la explotación de recursos geológicos en los fundos privados durante el derecho romano clásico*, in *Revista de ciencias jurídicas* 7, 2002, 157-158 tocca il problema delle possibili interpolazioni, anche solo per respingerlo.

¹³ Sul punto cfr. ad es. L. Maganzani, *La 'diligentia quam suis' del depositario dal diritto romano alle codificazioni nazionali. Casi e questioni di diritto civile nella prospettiva storico-comparatistica*, Milano 2006, 138.

persone, come ricorda il famoso capitolato di appalto delle miniere d'oro di *Victumulae*, citato da Plinio il Vecchio:

Plin. *Nat. Hist.* 33.78: *extat lex censoria Victumularum aurifodinae in Vercellensi agro, qua cavebatur, ne plus quinque milia hominum in opere publicani haberent.*

Ma cosa voleva dire di preciso Ulpiano parlando di corruzione del *caelum agri*?

Naturalmente non è mancato chi ha interpretato queste parole come se significassero una forma di attenzione di Ulpiano verso la salubrità dell'ambiente¹⁴. Qui ribadisco quanto ho detto e scritto ormai in molte occasioni: i riferimenti alle forme di tutela dell'ambiente presenti nei testi giuridici vanno sempre contestualizzati, interpretandoli alla luce della complessiva trama argomentativa nella quale sono contenuti. Ad esempio, le osservazioni che i giuristi tardorepubblicani, Q. Mucio su tutti, propongono a proposito dell'*actio aquae pluviae arcendae*, in relazione alla necessità di conservare il corso naturale delle acque pluviali, regola che però non vale quando le opere di deviazione delle acque, pur pregiudizievoli al vicino, siano attuate *agri colendi causa* (D. 39.3.1.3.), non mirano a preservare l'equilibrio delle condizioni naturali ma ad assicurare le migliori rese agricole: hanno quindi una finalità decisamente produttiva, non «ecologista»¹⁵.

Lo stesso si può dire per il testo ulpiano in tema di rapporti tra fondo dato in usufrutto e coltivazione mineraria. Anche se l'accento posto sul *corrumpere caelum* come causa d'impedimento all'apertura della miniera potrebbe far pensare all'emersione di un interesse «ecologista», il collegamento con l'altra causa, l'eccessivo numero di lavoranti, mi induce a pensare che Ulpiano si proponesse

¹⁴ Uno studioso di Yale che si occupa molto di temi ambientali filtrati dall'ottica del giurista, Anthony Moffa, ha affermato che «From the time of the Roman emperor Justinian in the 6th century, when usufructuary rights were constrained by a prohibition on 'poison[ing] the atmosphere', understanding the limits posed by our use of the natural environment has been a critical component of the regulation of our social life»: A.L.I. Moffa, *Wasting the Planet: What a Storied Doctrine of Property Brings to Bear on Environmental Law and Climate Change*, in *Student Scholarship Papers*, Paper 119, 2012, 1. Stupisce invece che in un saggio specificamente dedicato al tema della tutela ambientale nel mondo romano la menzione della difesa del *caelum agri* sia del tutto assente: M.J. Bravo Bosch, *La protección del medio ambiente en la antigua Roma*, in *Index* 42, 2014, 491-514.

¹⁵ Dopo le considerazioni, che ritengo decisive, di F. Sitzia, *Aqua pluvia e natura agri. Dalle XII tavole al pensiero di Labeone*, Cagliari 1999, 86-91, mi permetto di rinviare a M. Fiorentini, *Equilibri e variazioni ambientali nella prospettiva della tutela processuale romana*, in E. Hermon (a c. di), *Société et climats dans l'Empire romain. Pour une perspective historique et systémique de la gestion des ressources en eau dans l'Empire romain*, Naples 2009, 69-111; ed ora a S. Piloni, *Actio aquae pluviae arcendae ed obbligo di patientiam praestare in presenza di un agger naturalis. Su Paul. 49 ad ed., D. 39, 3, 35-6*, in *BIDR*. IV s., 8 2018, 165; 170.

un obiettivo diverso, ossia impedire per quanto possibile che le attività estrattive andassero a gravare eccessivamente sul fondo e sulla produzione agricola. Le fonti ci informano talora del numero di lavoranti impiegati nei lavori minerari: è famoso il capitolato di appalto delle miniere d'oro della Bessa, l'antica *Victumulae*, ricordato da Plinio il Vecchio, e che ho già citato sopra, che vietava l'uso di un numero maggiore di cinquemila operai; un numero enorme, giustificato dalla vastità del giacimento da sfruttare e dal carattere pubblico della miniera, appaltata a *publicani*¹⁶:

Plin., *Nat. Hist.*, 33.78: *extat lex censoria Victumularum aurifodinae in Vercellensi agro, qua cavebatur, ne plus quinque milia hominum in opere publicani haberent.*

Il *corrumpere caelum*, allora, non sarebbe un manifesto ecologista di Ulpiano, ma la descrizione della contaminazione dell'aria provocata dalle prime lavorazioni del minerale, che ne comportavano la fusione col conseguente rilascio di fumi e vapori, spesso velenosi, che avrebbero rischiato di compromettere le rese agricole. Alla luce dell'evidenza documentata da questa testimonianza, quindi, la risposta alla questione che ho posto più sopra¹⁷ non può che ricevere risposta negativa.

III. Attività di pesca e stress ittici nell'antichità: alcuni dati

Venendo ad un'analisi più ravvicinata degli ambienti che più ci interessano in questa sede, quelli marini, si può osservare in via generale che le attività di pesca dovevano essere fortemente impattanti sugli *stock* ittici disponibili. La quantità di impianti per la lavorazione del pesce sgranati lungo tutte le coste mediterranee fa facilmente intuire la portata quasi industriale di tale attività, che non era finalizzata al consumo interno ma all'esportazione, quindi al mercato¹⁸.

¹⁶ G. Negri, *Sulle 'concessioni' minerarie nel diritto romano*, in AA.VV., *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica* (Torino, 17-19 ottobre 1994), Napoli 1997, 57 ss.; A. Mateo, *Manceps, redemptor, publicanus. Contribución al estudio de los contratistas públicos en Roma*, Santander 1999, 142-143; F.J. Sánchez-Palencia, A. Vaudagna, J. L. Pecharromán, E. Iriarte, *La zona minera de La Bessa (Italia): sectores de explotación y evaluación de las labores*, in *Mélanges de la Casa de Velázquez* 48, 2018, 43-62.

¹⁷ Sopra, p. 62.

¹⁸ Un lavoro seminale in tal senso è il tentativo di valutare in termini quantitativi la portata industriale dell'attività di lavorazione del pesce compiuto da A. Wilson, *Quantification of fish-salting infrastructure capacity in the Roman world*, in *Oxford Roman Economic Project*, Working paper, 21-3-2007, URL: http://oxrep.classics.ox.ac.uk/working_%20papers/quantification_fishsalting_infrastructure_capacity_roman_world/, visitato il 19-4-2018. Sugli impianti della Betica, una delle regioni più interessate da questa attività, rimando a J. O'Kelly, S. Delgado, J. Bermejo, A. Gomez, N.

Non solo: ma una ricerca recentissima coordinata da Ana Rodrigues dell'Università di Montpellier ha permesso di ipotizzare che le popolazioni dello stretto di Gibilterra cacciassero anche, di quando in quando, balene franche e grigie¹⁹. E un'altra ricerca ancora più recente, attraverso lo studio di pezzi da gioco in osso prodotti in Scandinavia verso la metà del VI sec. d.C., ha permesso di ipotizzare un'attività di caccia intensiva ai grandi mammiferi marini già a partire da quell'età²⁰. Si tratta di indagini condotte mediante una disciplina, l'archeotittologia, che sta fornendo risultati molto promettenti per tentare di comprendere i processi storici sottesi alle attività di pesca.

Le fonti sulle esternalità negative della pesca nell'antichità però sono molto ma molto scarse. Una testimonianza preziosa la fornisce Giovenale:

Iuven., *Sat.*, 5, vv. 92–98: *mullus erit domini, quem misit Corsica vel quem | Tauro-*
menitanae rupes, quando omne peractum est | et iam defecit nostrum mare, dum gula
saevit, ¹⁹⁵retibus adsiduis penitus scrutante macello | proxima, nec patimur Tyrrhe-
num crescere piscem. | instruit ergo focum provincia, sumitur illinc | quod captator
emat Laenas, Aurelia vendat.

A sentire Giovenale, l'intensità della pesca, volta a soddisfare le esigenze di un mercato sempre più, si può ben dire, 'affamato' di pesce pregiato, ha sterminato le colonie di triglie adiacenti alle coste tirreniche (e la triglia gioca un ruolo centrale nella *haute cuisine* romana²¹), costringendo i pescatori ad avventurarsi in Corsica o sulle coste ioniche della Sicilia. E però è necessario ricordare che il rilievo è inserito in una delle solite tirate moralistiche contro il lusso e la dissipazione di ricchezze di cui il poeta è maestro indiscusso: un fenomeno di costume però non inventato da lui, se lo stesso Giovenale (*Sat.* 4.15.) ricorda che un per-

De La O Vidal Teruel, Ager, Metalla, Cetariae. *Las actividades económicas del territorio onubense, usos y recursos*, in J. Bermejo Melendez, J. M. Campos Carrasco (a c. di), *Roma en el occidente de la Baetica. Civitas et ager en el territorio onubense*, Roma 2013, 254-267. Per l'Adriatico cfr. M.S. Busana, *Fishing, fish farming and fish processing during the Roman age in the Northern Adriatic: Literary sources and archaeological data*, in *Regional Studies in Marine Science* 21, 2018, 7-16.

¹⁹ A. S. L. Rodrigues et al., *Forgotten Mediterranean calving grounds of grey and North Atlantic right whales. Evidence from Roman archaeological records*, in *Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences*, 285, 2018, <https://doi.org/10.1098/rspb.2018.0961>, visitato il 12-7-2018.

²⁰ A. Henniuss, R. Gustavsson, J. Ljungkvist, L. Spindler, *Whalebone Gaming Pieces. Aspects of Marine Mammal Exploitation in Vendel and Viking Age Scandinavia*, in *European Journal of Archaeology* 21, 2018, 612-631.

²¹ Cfr. W.C. Coney, *Mulled Thoughts: Mullus and Mugilis in Pliny's Naturalis Historia and the De Re Coquinaria of 'Apicius'*, in *Pseudo-Dionysius* 18, 2016, 49-58. Sull'*usteron-proteron* finale, in cui l'*emptor Laenas* è citato prima delle venditrici *Aurelia*, cfr. E. Rodríguez-Almeida, *Tra epigrafia, filologia, storia e topografia urbana: quattro ipotesi*, in *MEFRA*, 103, 1991, 529-550, con un'affascinante ipotesi di identificazione dell'*Aurelia* della satira in quella *Aurelia C(ai) (liberta) Nais | piscatrix de horreis Galbae* citata in *CIL*, VI, 9801 = EDR029205.

sonaggio descritto nelle tinte più fosche, *Crispinus*, ha acquistato una triglia di sei libbre (quasi due chili!) alla cifra pazzesca di seimila sesterzi²².

Quindi, è ben vero che, anche se pure recentemente qualcuno ha preso molto sul serio le parole di Giovenale, parlando di un «overuse» delle risorse marine, che avrebbe condotto alla loro «consumption» (mi riferisco ad un recentissimo libro di un giovane ricercatore americano, Osman Umurhan²³), questa testimonianza da sola non ci può dire granché sull'entità del fenomeno; però sta di fatto che il poeta latino ha delineato un fenomeno. Appare quindi necessario esaminare se altre fonti ci forniscano ulteriori possibili indicatori del processo di depauperamento ittico descritto da Giovenale.

Una delle vie battute per confermare le parole di Giovenale è l'analisi dei cambiamenti delle specie ittiche lavorate, condotta ancora mediante ricerche archeoittologiche. È stato notato che verso il I sec. d. C. comincia ad essere ampiamente commercializzato lo sgombro, che si affianca al tonno: è indice di un calo nello *stock* disponibile di tonno? È impossibile dirlo con certezza. Il carico di sgombri in anfore trasportati da una nave che colò a picco nel I sec. d. C. sulle coste meridionali della Corsica, nei pressi di Bonifacio, dimostra che la taglia dei pesci era mediamente più grande di quella attuale: il fenomeno è stato spiegato con la pesca intensiva, che nel corso dei secoli avrebbe fatto diminuire le dimensioni degli sgombri²⁴. Avremmo qui un indizio indiretto di forme di sovrasfruttamento delle risorse ittiche mediterranee nell'antichità romana, che avrebbero provocato sofferenze in alcune specie ed imposto un cambiamento nella pesca e commercializzazione delle tipologie ittiche. Ma una successiva

²² Sul *Crispinus* di Giovenale cfr. ora G Gellérfi, *Res vera agitur. On the Structure and the Targets of Juvenal's Satire 4*, in *Acta Ant. Hung.* 56, 2016, 399-407.

²³ O. Umurhan, *Juvenal's Global Awareness. Circulation, Connectivity, and Empire*, Abingdon-New York 2018. Sulla stessa linea interpretativa si era posta già Athena Trakadas, in un suo saggio molto importante: A. Trakadas, 'Exhausted by Fishermen's Nets'. *Roman Sea Fisheries and their Management*, in *Journal of Mediterranean Studies* 16, 2006, 2592-72.

²⁴ Per i dettagli del carico della nave di Sud-Perduto cfr. N. Desse-Berset, *Contenus d'amphores et surpêche: l'exemple de Sud-Perduto*, in J. Desse, F. Audoin-Rouzeau (a c. di), *Exploitation des animaux sauvages a travers le temps. XIII^e Rencontres Internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes. IV^e Colloque international de l'Homme et l'Animal*, Juan-les-Pins 1993, 341-346. Il carico trasportava esclusivamente *Scomber japonicus*, noto nel Tirreno come occhione sulle coste toscane (Viareggio e Livorno, dove è noto anche come pesce cavallo, con innumerevoli varianti dialettali, cavalla in Liguria, strummu ucchiutu a Catania), maccarello (a Roma), lanzardo in quasi tutta Italia. Questa scoperta ha condotto la studiosa ad ipotizzare una «sélection systématique de poissons d'un seul type». Non solo: «les poissons ont été sélectionnés selon une taille normalisée, correspondant à des individus de 40 à 50 cm de longueur totale, pour un poids de 600 g à plus d'1 kg. Ces dimensions correspondent à des poissons de forte taille, bien supérieure aux tailles communes actuelles. Cela résulte vraisemblablement des effets de la surpêche».

ricerca quantitativa ha messo in dubbio che le attività di pesca nella Betica possano essere classificate come «overfishing»²⁵. Come si può vedere, i risultati delle analisi archeoittologiche sono piuttosto incerti.

Una testimonianza importante ci è fornita da Plinio il Vecchio:

Plin., *Nat. Hist.*, 9.62: *Nunc principatus scaro datur, qui solus piscium dicitur ruminare herbisque vesci atque non aliis piscibus, Carpathio maxime mari frequens. promunturium Troadis Lectum numquam sponte transit. inde advectos Tiberio Claudio principe Optatus e libertis eius praefectus classis inter Ostiensem et Campaniae oram sparsos disseminavit, quinquennio fere cura adhibita, ut capti redderentur mari. 63. postea frequentes inveniuntur Italiae litore, non antea ibi capti, admovetque sibi gula sapes piscibus satis et novum incolam mari dedit, ne quis peregrinas aves Romae parere miretur.*

Plinio ci informa che al tempo di Tiberio lo *scarus* (*Sparisoma cretense*, una specie di pesce pappagallo endemica nell'Egeo) incontrava un tale favore da indurre a tentarne l'introduzione nel Tirreno²⁶. L'informazione pliniana va incrociata con una di Columella:

Colum., *de re rust.*, 8.16.9: *Atque ut litorum sic et fretorum differentias nosse oportet, ne nos alienigenae pisces decipiant. Non enim omni mari potest omnis esse..., ut scarus, qui totius Asiae Graeciaeque litore Sicilia tenus frequentissimus exit, numquam in Ligusticum nec per Gallias enavit ad Hibericum mare. 10. Itaque ne si capti quidem perferantur in nostra vivaria, diuturni queant possideri.*

La ragione di questa iniziativa non dovrebbe essere cercata in un presunto ripascimento marino depauperato dalla pesca intensiva, ma nei bisogni di un mercato che richiede un prodotto esotico (in questo caso, proveniente dall'Egeo)

²⁵ A. Morales-Muñiz, E. Roselló-Izquierdo, *Twenty thousand years of fishing in the strait. Archaeological fish and shellfish assemblages from Southern Iberia*, in T. Rick, J. Erlandson (a c. di), *Human Impacts on Ancient Marine Ecosystems. A global Perspective*, Oakland (CA) 2008, 243-277, part. 263-265 e 266-271.

²⁶ *Tiberius Claudius princeps* è quasi sicuramente Tiberio: lo stesso Plinio (*Nat. Hist.* 14.143) afferma *Tiberio Claudio principe ante hos annos XL institutum, ut ieiuni biberent*: la precisazione cronologica («quaranta anni fa») spinge sicuramente verso Tiberio (14-38). Del resto di un Ottavo *praef. class.* sappiamo da un'epigrafe onoraria da Terracina, *CIL. X, 6318 = EDR127089, Ti(berio) Iulio Aug(usti) I(iberto), I Optato I Pontiano I procuratori et I praefect(o) classis. I Ti(berius) Iulius I Ti(beri) f(iilius) Fab(ia) I Optatus I Ivir*. Non capisco cosa abbia spinto Trakadas, 'Exhausted by Fishermen's Nets' cit. 265, a datare il tentativo «ca. AD 50», quando essa stessa (271, nt. 23), afferma che «Pliny attributes this decision to the Emperor Tiberius (AD 14-37) while Macrobius attributes it to Augustus (27 BC-AD 14)». Correggo qui l'identificazione con Claudio che avevo precedentemente proposto in M. Fiorentini, *Fructus e delectatio nell'uso del mare e nell'occupazione delle coste nell'età imperiale romana*, in E. Hermon (a c. di), *Riparia dans l'Empire romain pour la définition du concept*. BAR International Series, 2066, Oxford 2010, 271.

e stimola un'offerta che sia però a prezzi più competitivi di quelli della stessa derrata importata da lontano, oltre che dalla necessità di disporre di prodotto fresco: Plinio in effetti non collega l'iniziativa di Ottato al depauperamento delle acque tirreniche, ma alla *gula*, cioè ai gusti culinari, che avevano concesso il *principatus*, cioè il primo posto, a questo pesce; anche Athena Trakadas aderisce a questa spiegazione²⁷. Meno convincente mi pare la spiegazione offerta da Andrea Bullock, secondo cui «è possibile che Claudio volesse placare la crescente preoccupazione della società che non ci fosse più pesce fresco»²⁸. Ma poiché lo *scarus* non può essere allevato in peschiera, come parrebbe potersi desumere dal § 10, che potrebbe alludere ad un tentativo andato a vuoto di allevare questa specie nelle peschiere tirreniche²⁹, se ne tenta l'acclimatamento in mare.

La notizia va integrata con quanto afferma Macrobio:

Macr., *Sat.*, 3.16.10: *Nec contenta illa ingluvies fuit maris sui copiis. Nam Optatus praefectus classis, sciens scarum adeo Italicis litoribus ignotum ut nec nomen Latinum eius piscis habeamus, incredibilem scarorum multitudinem vivariis navibus huc advectam inter Hostiam et Campaniae litus in mare sparsit, miroque ac novo exemplo pisces in mari tamquam in terra fruges aliquas seminavit: idemque, tamquam summa in hoc utilitatis publicae verteretur, quinquennio dedit operam ut, si quis inter alios pisces scarum forte cepisset, incolumem confestim et inviolatum mari redderet.*

A proposito del divieto, notiamo come quello che in Plinio è descritto in modo impersonale (*cura adhibita*), in Macrobio diventa un ordine dello stesso *praefectus classis* (fu lui che *dedit operam*). Non penso, peraltro, che sia legittimo riscontrare segni di ironia nell'osservazione secondo cui lo *scarus* era talmente sconosciuto nel Tirreno da non avere neanche un nome latino, come vorrebbe Nikola Bellucci³⁰: in definitiva *scarus* altro non è che la traslitterazione del greco σκάρδος, come è

²⁷ Secondo Trakadas, 'Exhausted by Fishermen's Nets' cit. 265, l'introduzione fu motivata «to meet the growing demand for the scarus». Quindi niente ripascimento. E non posso che aderire.

²⁸ A. Bullock, *Lo Scarus degli antichi: la storia dello Sparisoma cretense nel I secolo d.C.*, in R. Gertwagen, S. Raicevich, T. Fortibuoni, O. Giovanardi (a c. di), *Il mare. Com'era. Le interazioni tra uomo ed ambiente nel Mediterraneo dall'Epoca Romana al XIX secolo: una visione storica ed ecologica delle attività di pesca*. Atti del II Workshop Internazionale HMAP del Mediterraneo e Mar Nero, Chioggia, 27-29 Settembre 2006. Supplemento ai Quaderni ex ICRAM, Roma 2008, 99. Ivi, 98, curiosamente, l'autore afferma che il pesce sarebbe stato «trasportato dal Mare dei Carpazi». Il *Carpathium mare* di Plinio è il mare circostante l'isola di *Carpathos*: i Carpazi non c'entrano niente!

²⁹ Lo affermano ad es. Trakadas, 'Exhausted by Fishermen's Nets' cit. 265 e Bullock, *Lo Scarus degli antichi* cit. 98. La ragione dell'impossibilità di allevamento dello *scarus* in peschiera è ben spiegato dallo stesso Bullock, *Lo Scarus degli antichi* cit. 98: mentre le *piscinae* hanno di regola profondità molto modeste (fino a 3 mt.), lo *scarus* vive in acque profonde da 5 a 15 mt.

³⁰ N.D. Bellucci, *Lusso ed eccentricità come parti comiche nei Saturnalia di Macrobio*, in *Rudiae*, n. s. 2, 2016, 64: «affermazione risibile».

abbastanza naturale, dal momento che questo pesce non è endemico nel Tirreno. È poi importante il particolare evidenziato da Macrobio sulla tipologia di imbarcazione usata per il trasporto degli esemplari: le *naves vivariae* da lui citate dovrebbero essere esemplari in larga scala simili all'imbarcazione scoperta nel 1957, durante la costruzione dell'aeroporto «Leonardo da Vinci», nota come «Fiumicino 5»³¹.

In un loro studio molto importante³² Jon Erlandson e Torben Rick hanno sfatato il mito degli antichi viventi in comunione con la natura: «tutti gli umani influenzano l'ambiente, e grandi popolazioni umane generalmente creano impatti più grandi». Ciò non vuol dire, tuttavia, proseguono giustamente i due studiosi, che le popolazioni non abbiano saputo elaborare strategie di conservazione delle risorse marine. Il divieto di pesca dello scaro tirrenico per cinque anni può allora essere paragonato ai moderni fermi della pesca per consentire alla popolazione ittica di riprodursi senza pericolo.

Se questi sono alcuni *Realien* connessi al problema dell'impatto delle attività umane sugli ambienti e, per quanto ci interessa in questa sede, agli ambienti marini, quale fu la risposta data dal diritto romano al problema? E soprattutto, vi fu una risposta del diritto romano al problema?

IV. Il pesce è *res nullius* fino al momento della cattura

Per rispondere a questa domanda bisogna partire da un dato di fatto: il pesce, alla stregua di tutti gli animali selvatici, è nelle classificazioni antiche, inserito costantemente tra le *res nullius*, che appartengono a qualcuno solo nel momento in cui costui se ne impadronisca. Si tratta di un'elaborazione sicuramente molto antica, se già ne troviamo un'eco popolareggiante nella *Rudens* di Plauto, scritta tra la fine del III e gli inizi del II sec. a. C. La breve ma accurata analisi a cui Rossanna Ortu ha sottoposto il verso plautino, però, non lo inquadra nel contesto³³: il pescatore Gripo ha tirato su con la rete un baule scampato al naufragio della

³¹ Su cui cfr. l'accuratissimo studio di G. Boetto, *Fishing vessels in Antiquity: the archaeological evidence from Ostia*, in T. Bekker-Nielsen, D. Bernal Casasola (a c. di), *Ancient Nets and Fishing Gear. Proceedings of the International Workshop on Nets and Fishing Gear in Classical Antiquity: a first Approach*, Cádiz, November 15-17, 2007, Cádiz 2010, 243-255.

³² J. Erlandson, T. Rick, *Archaeology, Marine Ecology and Human Impact on Marine Environment*, in Rick, Erlandson (a c. di), *Human Impacts* cit. 6.

³³ R. Ortu, *Plaut. Rud. 975 «Mare quidem commune certost omnibus»*, in *Jus-online* 2, 2017, 160-188. Cosa che invece fa l'ottimo E. Lytle, Ἡ θάλασσα κοινή. *Fishermen, the Sea, and the Limits of Ancient Greek Regulatory Reach*, in *ClAnt.* 31, 2012, 6-7. L'analisi giuridica più completa del testo plautino resta ancora N. Charbonnel, *Aux sources du droit maritime à Rome: le «Rudens» de Plaute et le droit d'épaves*, in *RHDFÉ.* 73, 1995, 303-328.

nave che trasportava Palestra insieme al lenone *Labrax*. Però è stato visto da Tracalione, schiavo del giovane Plesidippo, con il quale il pescatore ingaggia una furibonda (quanto spassosa) lite su chi sia il proprietario del cofano. Gripo equipara il baule ai pesci:

Plaut., *Rud.*, vv. 971–975: *Ecquem esse dices in mari pisces meum? | quos cum capio, siquidem cepi, mei sunt; habeo pro meis, | nec manu adseruntur neque illinc partem quisquam postulat. | in foro palam omnes vendo pro meis venalibus. | mare quidem commune certost omnibus.*

Appare uno scarto logico nell'argomentazione. Gripo fonda il suo diritto sul pesce catturato sulla natura comune a tutti del mare, affermata come incontrovertibile (*certost*). C'è qualcosa di non detto in questo argomento, ed è questo: siccome il mare è comune a tutti, ciò che lo abita non appartiene a nessuno. Questo significa il primo verso citato: nessuno oserebbe dire che i pesci, finché sono in mare, gli appartengano. Egli ne diventa proprietario solo quando li abbia catturati: allora nessuno li potrà più rivendicare come propri³⁴.

Il problema è che egli ha catturato un baule, non un pesce. E qui si snoda il secondo motivo di questa scena, al contempo comica e ricchissima di spunti giuridici. Il pescatore afferma che qualsiasi cosa egli estragga dal mare gli appartiene:

ivi, vv. 981–985: Trach. *Quid ais, impudens? | ausu's etiam comparare vidulum cum piscibus? | eadem tandem res videtur? Grip. In manu non est mea: | ubi demisi rete atque hamum, quidquid haesit extraho. | meum quod rete atque hami nanci sunt, meum potissimumst.*

Si tratta di un'elaborazione comica e popolare (i contendenti sono entrambi schiavi³⁵) del *ius naufragii*, ossia il diritto rivendicato dalle popolazioni rivierasche di impadronirsi di quanto fosse stato perso in mare, contro cui fu elaborata la c.d. *lex Rhodia de iactu*³⁶. Ma di fronte alla protesta di Tracalione, secondo il quale si tratta di due cose completamente diverse, per le quali non possono valere le stesse regole di impossessamento, Gripo ribatte con un'affermazione seraficamente comica: il suo avversario, che non è un pescatore, non sa che esiste il pesce-baule, che non si fa prendere spesso, ma abbastanza spesso giunge

³⁴ Sul significato di *manu adseruntur* cfr. già R. Santoro, *Manu(m) conserere*, in *AUPA*. 32, 1971, 513-589, part. 525.

³⁵ Buone notazioni sul punto in A. Richlin, *Slave Theater in the Roman Republic. Plautus and Popular Comedy*, Cambridge 2017, 411-413.

³⁶ Sul *ius naufragii* mi permetto di rinviare a M. Fiorentini, *Reale e immaginario piratesco nel diritto romano. Storici, giuristi, legislatori*, in I.G. Mastroianni (a c. di), *Latrocinium maris. Fenomenologia e repressione della pirateria nell'esperienza romana e oltre*, Canterano (RM) 2018, 240 ss.

spontaneamente a riva (è un riferimento umoristico alle cose perse in mare che la corrente trasporta a riva). Ed è anche di forme e colori vari:

ivi, vv. 987–998: Trach. *Sed tu enumquam piscatorem vidisti, venefice, | vidulum piscem cepisse aut protulisse ullum in forum? ... | Vel te mihi monstrare oportet piscis qui sit vidulus, | vel quod in mari non natum est neque habet squamas ne feras.* | Grip. *Quid, tu numquam audisti esse antehac vidulum piscem?* Trach. *Scelus, | nullus est.* Grip. *Immo est profecto; ego, qui sum piscator, scio; | ⁹⁹⁵verum raro capitur, nullus minus saepe ad terram venit.* | Trach. *Nil agis, dare verba speras mihi te posse, furcifer.* | Grip. *Quo colore est, hoc colore capiuntur paxilluli; | sunt alii puniceo corio, magni item; atque atri.*

È questo scambio di insulti, al di là dell'effetto comico, rileva sul piano della disciplina delle *res derelictae*: poiché il baule, che non è un pesce, non è stato abbandonato con l'intenzione di perderne la proprietà, Gripo è costretto a fingere che sia un pesce.

Da tutto questo possiamo concludere affermando che il pesce è di chi lo cattura, perché non partecipa delle stesse regole che sovrintendono ai beni, per dire così, 'terrestri'. Questa separazione concettuale tra pesca e fondo la vediamo chiara in un testo che, a quanto mi risulta, non è stato mai versato nella discussione sulla disciplina della pesca³⁷. Si tratta di un frammento di Pomponio relativo all'usufrutto, tratto dal suo commento ai *libri iuris civilis* di Q. Mucio Scevola al quale, secondo un'ottima ipotesi di Mario Bretone, appartiene la prima parte del testo³⁸:

D. 7.4.23 (Pomp., 26 ad Q. Muc.): *Si ager, cuius usus fructus noster sit, flumine vel mari inundatus fuerit, amittitur usus fructus, cum etiam ipsa proprietas eo casu amittatur: ac ne piscando quidem retinere poterimus usum fructum. sed quemadmodum, si eodem impetu discesserit aqua, quo venit, restituitur proprietas, ita et usum fructum restituendum dicendum est.*

Il mare o un fiume hanno invaso un fondo soggetto ad usufrutto. Se l'inondazione è permanente, come sappiamo, la proprietà si estingue; e così l'usufrutto, che ne dipende. È la conseguenza necessaria dell'*interitus rei*³⁹. Il punto

³⁷ Ne parlano C. Masi Doria, *Droit et nature: inundatio, mutatio alvei et interitus rei. Un cas entre ius romanorum et tradition du droit romain*, in M. Clavel-Lévêque, E. Hermon (a c. di), *Espaces intégrés et ressources naturelles dans l'Empire romain. Actes du colloque de l'Université de Laval-Québec (5-8 mars 2003)*, Besançon 2004, 210-211, e L. Maganzani, *Ripae fluminis e dissesti idrogeologici a Roma fra indagine geomorfologica e riflessione giurisprudenziale*, in G. Purpura (a c. di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori*. I. Leges, Torino 2012, 68, ma solo per quanto attiene al fenomeno dell'inondazione e del ritiro delle acque, e non per il riflesso che la pesca ha (o meglio, che non ha) sul regime del fondo alluvionato.

³⁸ M. Bretone, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari 2001⁴, 96, nt. 62.

³⁹ Su cui ha scritto, come al solito, belle pagine Masi Doria, *Droit et nature* cit. 201-218.

importante per il nostro discorso è il rilievo (di Pomponio o già di Q. Mucio?) secondo cui non varrebbe a far conservare il diritto reale neanche la pesca nel nuovo braccio di mare o di fiume. I pesci, cioè, non sono pertinenza del fondo né suoi *fructus*; né la pesca può essere considerata modo di attuazione dell'*usus* del fondo, ormai sommerso permanentemente dalle acque.

Per il diritto, quindi, la pesca è libera, né constano provvedimenti restrittivi al suo esercizio (il caso del provvedimento di Tiberio a proposito dello *scarus*, come abbiamo visto, aveva uno scopo diverso dalla protezione degli *stock* ittici dalla pesca intensiva). C'è di più: quello di pescare è considerato un diritto talmente connaturato all'essere umano che il tentativo di impedirlo con la violenza avrebbe consentito all'agredito di esercitare non un interdetto, ma l'*actio iniuriarum*, l'azione che, a partire dal II sec. d.C., serviva a rintuzzare gli attentati non solo all'onore ma anche all'esercizio dei beni in uso pubblico, visto appunto come elemento connotante l'onorabilità personale⁴⁰: ce ne informa Ulpiano in un lunghissimo estratto dal l. 57 *ad edictum* rifluito in D. 47.10.13.7:

D. 47.10.13.7 (Ulp., 57 *ad ed.*): *Si quis me prohibeat in mari piscari vel everriculum (quod Graece σαγήνη dicitur) ducere, an iniuriarum iudicio possim eum convenire? Sunt qui putent iniuriarum me posse agere: et ita Pomponius et plerique esse huic similem eum, qui in publicum lavare vel in cavea publica sedere vel in quo alio loco agere sedere conversari non patiat, aut si quis re mea uti me non permittat: nam et hic iniuriarum conveniri potest. ... Si quem tamen ante aedes meas vel ante praetorium meum piscari prohibeam, quid dicendum est? Me iniuriarum iudicio teneri an non? Et quidem mare commune omnium est et litora, sicuti aer, et est sapientissime rescriptum non posse quem piscari prohiberi: ... Usurpatum tamen et hoc est, tametsi nullo iure, ut quis prohiberi possit ante aedes meas vel praetorium meum piscari: quare si quis prohibeatur, adhuc iniuriarum agi potest.*

L'equivalenza istituita da Pomponio e dai suoi numerosi seguaci (*Pomponius et plerique*) tra l'impedimento dell'esercizio della pesca e l'ostacolo all'uso di spazi aperti all'uso pubblico (come un teatro o un impianto termale aperto al pubblico) costituisce la *ratio* dell'estensione dell'esperibilità dell'*a. iniuriarum* al caso di specie. Ma ovviamente a sua volta questa equivalenza presuppone che la riflessione giurisprudenziale fosse arrivata a concepire l'uso del mare per la pesca come un diritto personalissimo. E la *ratio* di quest'ultimo passaggio logico è l'acquisita consapevolezza che *mare commune omnium est*: è una *res communis omnium*, per dirla con Marciano (3 *inst.*, D.1.8.2.1.⁴¹).

⁴⁰ Qui glisso sul punto. Per approfondimenti rinvio a M. Fiorentini, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano 2003, 381-426.

⁴¹ Un testo su cui la letteratura è sconfinata: cfr. almeno G. Grosso, *Corso di diritto romano*.

Non voglio anche tacere di un tentativo, peraltro a mio parere ben poco felice, di inventare una preoccupazione dei giuristi romani verso il contenimento della pesca intensiva. Paolo Maddalena, in un libro del 2014⁴², ha cercato di desumere tale effetto dall'affermazione di Gai. 2.67 che, cito dall'autore, «implicitamente annovera tra questi beni appartenenti a tutti anche gli animali selvatici, gli uccelli ed i pesci, considerati nella loro universalità, per cui è possibile appropriarsi di singoli capi e non, per fare un esempio di attualità, dell'intero banco di pesca». Da questo enunciato Maddalena conclude che «si può forse affermare che i romani, se avessero dovuto parlare di ambiente, lo avrebbero certamente concepito come un bene in proprietà collettiva del popolo, e quindi inalienabile, inusucapibile e imprescrittibile».

Ho già espresso tutte le mie perplessità non solo sulla lettura del testo di Gaio, ma sulla complessiva impostazione metodologica dello studioso napoletano⁴³. Qui mi limito a ribadire che non solo Gaio (*inst.* 2.67), non parla di banchi di pesce ma vuole solo risolvere il problema di sapere a chi spetti la proprietà degli animali cacciati, catturati, sfuggiti e catturati da un altro⁴⁴; ma neanche si sogna di dire che il pesce «appartiene a tutti» come proprietà collettiva del popolo: abbiamo visto che, semmai, vale il principio opposto, ossia che, finché nuota libero in mare, il pesce *non appartiene a nessuno*. Un conto è affermare, almeno come dover essere, l'idea secondo cui alcuni beni non possono essere sottoposti al comune regime di circolazione e di appropriazione privata (e su questo sono totalmente d'accordo con Maddalena); un conto ben diverso è distorcere la realtà storica, piegando le fonti a contenuti inesistenti allo scopo di presentare

Le cose, Torino 1941, 89-98; A. Dell'Oro, *Le res communes omnium dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico*, in *StUrb.* 31, 1962-1963, 237-290; Fiorentini, *Fiumi e mari* cit. 434-461; M. Fiorentini, *Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni*, in *BIDR.* 111, 2017, 75-103; da ult. D. Dursi, *Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*, Napoli 2017: un libro da usare con cautela.

⁴² P. Maddalena, *Il territorio bene comune degli Italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*, Roma 2014.

⁴³ Per ampie (secondo me) dimostrazioni di questo enunciato, qui proposto in modo perentorio e indimostrato, rinvio a M. Fiorentini, *Precedenti di diritto ambientale a Roma? I. La contaminazione delle acque*, in *Index* 34, 2006, 352-400; M. Fiorentini, *Precedenti di diritto ambientale a Roma? II. La tutela boschiva*, in *Index* 35, 2007, 325-355; Fiorentini, *Spunti volanti* cit. 81-94.

⁴⁴ Gai 2.67: *si feram bestiam aut volucrem aut piscem ceperimus, simul atque captum fuerit hoc animal, statim nostrum fit, et eo usque nostrum esse intellegitur, donec nostra custodia coereatur; cum vero custodiam nostram evaserit et in naturalem se libertatem receperit, rursus occupantis fit, quia nostrum esse desinit: naturalem autem libertatem recipere videtur, cum aut oculos nostros evaserit, aut licet in conspectu sit nostro, difficilis tamen eius persecutio sit*. Non si riesce davvero a capire dove l'autore abbia letto riferimenti ai banchi di pesca o al pesce come «proprietà collettiva del popolo».

urgenze contemporanee come se avessero avuto risposte già nel mondo antico. E qui non ci troviamo più, perché l'esigenza di tutelare il bene ambiente contro le aggressioni delle opere umane i Romani non l'hanno mai avvertita⁴⁵.

V. *L'impatto ambientale degli interventi di modifica del territorio*

Vorrei adesso passare un momento a discutere rapidamente il terzo nodo tematico accennato all'inizio (cito dal testo del Progetto): le «problematiche connesse all'impatto ambientale delle grandi opere e più in generale degli interventi di modifica del territorio». Anche su questo punto è innegabile che le opere e le infrastrutture realizzate dai Romani abbiano pesantemente impattato sugli ambienti: pensiamo solo alle gigantesche ristrutturazioni territoriali connesse alle deduzioni coloniali e alle trasformazioni della geografia di una regione. Un fenomeno ben noto anche nel mondo romano, se Scipione Emiliano, in un'orazione pronunciata nel 140 a.C. contro un avversario politico, Claudio Asello, poteva permettersi di ritorcere come accusa un comportamento che il deduttore di una colonia avrebbe invece trovato assolutamente normale:

Aul. Gell., *Noct. Att.* 2.20.6 (= *ORF*⁴ fr. 20 Malcovati): *Verba ex oratione eius contra Claudium Asellum quinta haec sunt: 'Ubi agros optime cultos atque villas expolitissimas vidisset, in his regionibus excelsissimo loco grumam statuere aiebat; inde corrigere viam, aliis per vineas medias, aliis per roborarium atque piscinam, aliis per villam'.*

Qui non discuto se Nicholas Purcell abbia ragione (e credo che abbia ragione) nel ritenere che Scipione non alludesse a una deduzione coloniarica ma a qualche altra iniziativa di Claudio Asello, come il restauro dell'*Anio Vetus* e dell'*Aqua Tepula* o la costruzione dell'*Aqua Marcia*⁴⁶. I cambiamenti dei tracciati viari, le deviazioni dei corsi d'acqua, la sovrapposizione di nuove maglie centuriate ai vecchi assetti agrari indigeni costituivano certamente uno sconvolgimento della natura di un luogo, che poteva avere ripercussioni pesanti anche a centinaia di chilometri di distanza⁴⁷: vorrei ricordare l'affascinante ipotesi di un maestro nello

⁴⁵ E su questo punto non posso che ribadire la mia piena consonanza di vedute con F. Lamberini, 'Principio responsabilità a Roma?', in *Labeo* 45, 1999, 128-131.

⁴⁶ N. Purcell, *The Roman villa and the landscape of production*, in T.J. Cornell, K. Lomas (a c. di), *Urban Society in Roman Italy*, London, New York 1995, 167-168. G. Soricelli, *Assegnazioni graccane e Libri coloniarum: il caso di Corfinium e Sulmo*, in G. Firpo (a c. di), *Fides Amicorum. Studi in onore di Carla Fayer*, Chieti 2011, 493, pensa invece ad attività che coinvolgevano «la razionalizzazione ed il potenziamento della rete stradale...», per gli anni che immediatamente precedono l'attività dei Gracchi».

⁴⁷ G. Forni, *Innovazione e progresso nel mondo romano. Il caso dell'agricoltura*, in E. Lo Ca-

studio della geografia storica, Pier Luigi dall'Aglio, che ha interpretato il protendimento della foce del Po dai tempi dello Pseudo-Scilace (IV sec. a.C.), che collocava la città di Spina a venti stadi dalla costa (ca. 3,5 km.), a quelli di Strabone, che la poneva a novanta stadi (ca. 16,5 km.), un fenomeno che indizia un avanzamento imponente di tredici chilometri, come l'esito dei cospicui disboscamenti effettuati dai Romani nella pianura padana dopo la fine della guerra annibalica, con la massiccia colonizzazione che ne seguì, che avrebbero provocato cospicui dilavamenti di terra dagli Appennini alle acque degli affluenti che li attraversavano, che li travasavano nel fiume principale, il quale li trasportava fino alla foce, ove si depositava⁴⁸.

Gli sconvolgimenti della geografia naturale dei luoghi furono però massimi lungo le coste a partire dai primi anni del I sec. a.C., quando le aree litoranee laziali e campane iniziarono ad essere antropizzate dalle ville: un fenomeno presto estesosi a quelle etrusche, siciliane, africane, istriane e un po' in tutto il Mediterraneo⁴⁹. Qui si può misurare davvero l'interesse romano per la conservazione degli ambienti costieri: e mi pare di poter dire senza perplessità che questo interesse fu assolutamente assente, se non sotto forma di invettive moraleggianti contro lo spreco di denaro in opere voluttuarie. Non pochi testi letterari si dif-

scio (a c. di), *Innovazione tecnica e progresso economico nel mondo romano*, Atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri 13-16 aprile 2003), Bari 2007, 145-179. Le ripercussioni giuridiche di queste forme di dissesto territoriale sono analizzate da Fiorentini, *Fiumi e mari* cit. 243 ss., e da L. Maganzani, *Ripae fluminis e dissesti idrogeologici a Roma: fra indagini geomorfologica e riflessione giurisprudenziale*, in *Jus* 1-2, 2010, 175-193.

⁴⁸ Di recente, P.L. Dall'Aglio, *Bonifiche e regimazioni idrauliche tra pianificazione e organizzazione del territorio*, in M. Martins, I. Vas De Freitas, M.I. Del Val Valdivieso (a c. di), *Caminhos da Água. Paisagens e Usos na Longa Duração*, Braga 2012, 79-80; ma il tema era già stato affrontato in P.L. Dall'Aglio, G. Marchetti, *Attività antropiche e assetto fisico del territorio nell'antichità nel settore centrale della Pianura Padana*, in C. Albore Livadie, F. Ortolani (a c. di), *Il sistema uomo-ambiente tra passato e presente*, Bari 1998, 73-83.

⁴⁹ La bibliografia su questo tema è cospicua: segnalo F. Fontana, *La villa romana di Barcola. A proposito delle villae maritimae della Regio X*, Roma 1993; M. Fiorentini, *Sulla rilevanza economica e giuridica delle ville marittime durante la Repubblica e l'Impero*, in *Index* 24, 1996, 143-198; X. Lafon, *Villa maritima. Recherches sur les villas littorales de l'Italie romaine (III^e siècle av. J.-C. / III^e siècle ap. J.-C.)*, Rome 2001; V. Begović Dvoržak, I. Dvoržak Schrunck, *Roman Villas in Istria and Dalmatia*, III. *Maritime Villas*, in *Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu* 21, 2004, 65-90; A. Marzano, *Roman Villas in Central Italy. A Social and Economic History*, Leiden 2007, 13-81; Ch.M. Courault, *Algunas reflexiones sobre las 'Villae Maritimae' en el litoral malagueño*, in *Arte, arqueología e historia* 19, 2012, 215-220; W. Filser, B. Fritsch, W. Kennedy, C. Klose, R. Perrella, *Surrounded by the sea. Re-investigating the villa maritima del Capo di Sorrento. Interim report*, in *Journal of Roman Archaeology* 30, 2017, 64-95. Un completo overview delle ville romane sulle coste del Mediterraneo è offerto da A. Marzano, G.P.R. Métraux (a c. di), *The Roman Villa in the Mediterranean Basin. Late Republic to Late Antiquity*, Cambridge 2018.

fondono in reprimende contro le attività edilizie di rimodellamento dei suoli e di trasformazione dei litorali. Penso in particolare alle invettive di Orazio, di Seneca o di Plinio il Vecchio⁵⁰, che arriveranno fino all'*Hexaemeron* di Ambrogio⁵¹, contro i ricchi che alterano le linee di costa durante i lavori per l'edificazione di quelle sontuose ville in riva al mare che, per la loro ricchezza, erano spesso chiamate *praetoria*, come se si trattasse di vere e proprie residenze regali (un accenno se ne trova anche nelle fonti giuridiche, se Ulpiano, nel testo in tema di *iniuria* conservato in D. 47.10.13.7, che ho citato sopra, parla di persone che impediscono con la violenza la pesca *ante aedes meas vel praetorium meum*). Si tratta di censure moralistiche contro il lusso, che non aggiungono niente di significativo alla nostra conoscenza del fenomeno. Quello che qui preme sottolineare è che, al di là di questi fulmini verbali, le grandi opere di rimodellamento delle coste venivano attuate senza che nessuno intervenisse almeno a moderarne le dimensioni e le conseguenze.

VI. *Per il diritto le opere di modifica delle coste erano legittime*

Ma c'è qualcosa che ai nostri occhi di moderni, preoccupati dei riflessi negativi degli interventi umani sugli ambienti, appare ancor più preoccupante: non solo nella pratica queste opere non sollevavano scandalo, ma anche la riflessione giuridica le considerava perfettamente lecite. Se esaminiamo il pensiero dei giuristi sul punto, vediamo un atteggiamento praticamente unanime, che partiva da un presupposto incontrovertito per concludersi con un'inferenza che a noi moderni appare quasi paradossale: il lido del mare è una *res publico usui destinata*. Nerazio Prisco su questo punto era categorico⁵²:

D. 41.1.14.1 pr. (Ner. 5 membr.): *Quod in litore quis aedificaverit, eius erit: nam*

⁵⁰ Me ne sono occupato più di vent'anni fa in Fiorentini, *Rilevanza economica* cit. 143-198.

⁵¹ Mi riferisco ad Ambr. *Hexaem.*, 5.10.27: *Deficit terra hominibus, sternuntur et maria. Rursus pro singulorum libidine inciditur terra, mare infunditur, ut insulas faciant, ut possideant freta: spatia maris sibi vindicant iure mancipii, pisciumque iura sicut vernaculorum conditione sibi servitii subiecta commemorant. Iste, inquit, sinus maris meus, ille alterius. Dividunt elementa sibi potentes. His ostreae in fluctibus nutriuntur: his in vivario piscis includitur. Luxuriae nec mare sufficit, nisi apothecas habeant ostrearum. Itaque aetates earum numerant, et piscium receptacula instruunt; ne convivia divitis mare non possit implere. Nam vicini nomen quibus audiunt auribus! Quibus oculis intuentur possessiones eorum! Quemadmodum dies noctesque excogitant, ut aliquid proximi auferant!* Sulla collocazione del testo ora citato nella complessiva visione del mondo del vescovo milanese cfr. ora Sant' Ambrogio, *de Nabuthae historia. Introduzione, traduzione con testo a fronte e commento*, a cura di S. Palumbo, Bari 2012, 105-112.

⁵² Sul testo di Nerazio mi permetto di rinviare a Fiorentini, *Fructus e delectatio* cit. 274; Fiorentini, *Spunti volanti* cit. 93-94.

litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt: nec dissimilis condicio eorum est atque piscium et ferarum, quae simul atque adprehensae sunt, sine dubio eius, in cuius potestatem pervenerunt, dominii fiunt. 1. Illud videndum est, sublato aedificio, quod in litore positum erat, cuius condicionis is locus sit, hoc est utrum maneat eius cuius fuit aedificium, an rursus in pristinam causam reccidit perindeque publicus sit, ac si numquam in eo aedificatum fuisset. quod propius est, ut existimari debeat, si modo recipit pristinam litoris speciem.

Nerazio qui è perentorio nell'affermare che, poiché il lido è assimilabile alle *res nullius*, è occupabile da chiunque, con la conseguenza che la porzione di lido occupata dall'edificio viene sottratta agli usi comuni, cadendo nel *dominium* di chi ha edificato: è la soluzione opposta a quella di diritto comune, nel quale l'accessione si ha al suolo, secondo il noto principio *superficies solo cedit*. In questo caso si ha una forma di accessione inversa⁵³, in base alla quale è il suolo ad accedere allo *status* giuridico di ciò che vi sia stato costruito sopra. Questa conclusione, che in Nerazio rimane implicita ma si deduce facilmente dalla *quaestio* posta nel § 1 (dove il giurista si chiede se, dopo la distruzione dell'edificio, la porzione di lido *maneat eius cuius fuit aedificium*: è ovvio che, con la costruzione del manufatto, egli ha acquistato la proprietà della porzione di lido), è invece esplicita in altri giuristi a lui contemporanei e successivi:

D. 1.8.10. (Pomp. 6 ex Plaut.): *Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret privatum, ita quod mari occupatum sit, fieri publicum.*

Aristone, allievo di Cassio Longino e che termina carriera e vita dopo il 105 d.C., associa dunque il destino del braccio di mare occupato da un edificio a quello del tratto di terra occupato permanentemente dal mare, nel senso che entrambe le occupazioni modificano radicalmente lo *status* giuridico dello spazio da esse occupato: se qualcosa è costruito in mare diventa privato (quindi non scatta il principio di accessione, per cui l'edificio verrebbe a compartecipare della natura pubblica del mare); se il mare occupa permanentemente una porzione di lido (*mari* è sicuramente dativo d'agente), quest'ultima diventa pubblica⁵⁴.

Ma il testo che più decisamente evidenzia quale sia la sorte del lido occupato da una costruzione è di Marciano, lo stesso giurista, ricordiamolo, che aveva definito il lido *res communis omnium*, come conseguenza della stessa natura attribuita al mare (*mare, et per hoc litora maris*: sembra quasi un *accessorium* che *sequitur principale*)⁵⁵:

⁵³ Che in parte si rispecchia nell'accessione invertita disciplinata dall'art. 938 C. C.

⁵⁴ Cfr. anche N. De Marco, *I loci publici dal I al III secolo. Le identificazioni dottrinali, il ruolo dell'usus, gli strumenti di tutela*, Napoli 2004, 30.

⁵⁵ Cfr. da ult. Fiorentini, *Spunti volanti* cit. 93.

D. 1.8.6 pr. (Marc. 3 inst.): *In tantum, ut et soli domini constituentur qui ibi aedificant, sed quamdiu aedificium manet: alioquin aedificio dilapso quasi iure postliminii revertitur locus in pristinam causam, et si alius in eodem loco aedificaverit, eius fiet.*

Chi edifica sul lido diventa proprietario del suolo (ecco di nuovo il principio di accessione inversa); ma solo finché l'edificio si conserva. Con una metafora che rinvia al *postliminium*, Marciano accetta in pieno la ricostruzione di Nerazio Prisco, ma senza quella clausola finale «a condizione che recuperi il precedente aspetto di lido»: il che ha generato forti sospetti sulla classicità della frase neraziana⁵⁶. In effetti pensare che la distruzione di un edificio costruito sul lido arrivi al punto di cancellarne qualsiasi vestigio appare inverosimile, se solo si pensa al numero infinito di resti romani ancora visibili lungo le coste. Al massimo si potrà pensare a un edificio che, abbandonato, sia stato ricoperto da una duna fino a scomparire alla vista, ma anche in questo caso è difficile pensare a questo fenomeno come al recupero della *pristina species*: se prima la duna non c'era, il lido, pur tornato selvaggio, ha mutato la sua fisionomia precedente. Piuttosto che a un'interpolazione penserei a un requisito poco naturalistico.

L'impossibilità che il proprietario di un edificio litoraneo distrutto potesse rivendicare la porzione di lido su cui un altro, successivamente, avesse costruito è confermata anche da Papiniano, circa un secolo dopo Nerazio. Si tratta notoriamente di un testo difficilissimo:

D. 41.3.45 pr. (Pap. 10 resp.): *Praescriptio longae possessionis ad optinenda loca iuris gentium publica concedi non solet. Quod ita procedit, si quis, aedificio funditus diruto quod in litore posuerat (forte quod aut deposuerat aut dereliquerat aedificium), alterius postea eodem loco extracto, occupantis datam exceptionem opponat, vel si quis, quod in fluminis publici deverticulo solus pluribus annis piscatus sit, alterum eodem iure prohibeat.*

Papiniano inizia con una frase che già da sola è piena di insidie: che vuol dire che la *praescriptio longae possessionis* (che è ovviamente la *praescriptio longi temporis* notoriamente introdotta poco tempo prima da Settimio Severo) non può servire per *optinere* i luoghi pubblici? Il verbo significa «tenere»; il giurista quindi afferma che la *p. l. t.* non può essere richiesta per conservare la disponibilità di un'area litoranea che, occupata da un edificio, poi abbia recuperato la sua condizione precedente in seguito alla distruzione dell'edificio⁵⁷. Álvaro d'Ors,

⁵⁶ Ad es. Charbonnel, *Aux sources du droit maritime à Rome* cit. 317 nt. Non apporta novità sostanziali la ricerca di A. Zaera García, *Algunas consideraciones en torno a las construcciones en el litus maris*, in *Glossae* 14, 2017, 978-992.

⁵⁷ Discussione in Fiorentini, *Fiumi e mari* cit. 274, nt. 202. Non penso dunque che avesse ragione H. Ankum, «*Litora maris*» et «*longi temporis praescriptio*», in *Index* 26, 1998, 372, anche

di cui non seguirò qui l'intero percorso logico, che comunque a me pare del tutto sbagliato, spiegò molto bene che, se il primo occupante aveva chiesto l'*exceptio*, ciò significa che era in corso una controversia in cui costui era il convenuto. Ma secondo me, tra le altre cose, non identificò correttamente chi fosse l'attore. A suo giudizio questi non avrebbe potuto essere il secondo costruttore che, a suo dire, sarebbe stato del tutto privo di qualsiasi azione o interdetto da reclamare contro l'occupante, ma di un terzo che, a fronte dell'edificazione, pretendesse di difendere il libero uso del lido con l'interdetto *ne quid in loco publico*⁵⁸. Insomma, un *quivis de populo*: dimenticando che il *ne quid in loco publico* non era a legittimazione popolare.

E qui d'Ors sbagliava, perché di interdetti l'edificante ne aveva almeno uno: l'*uti possidetis*, come afferma Paolo in un testo tormentatissimo dalla critica⁵⁹:

D. 47.10.14 (Paul. 13 *ad Plaut.*): *Sane si maris proprium ius ad aliquem pertineat, uti possidetis interdictum ei competit, si prohibeatur ius suum exercere, quoniam ad privatam iam causam pertinet, non ad publicam haec res, utpote cum de iure fruendo agatur, quod ex privata causa contingat, non ex publica. Ad privatas enim causas accommodata interdicta sunt, non ad publicas.*

Non mi soffermo sulle (vere o presunte) mende formali e sostanziali di cui il testo è stato accusato, a partire dall'interdetto che *competit*. Qui, come ho anche altrove proposto⁶⁰, mi limito a dire che, secondo un'affermazione perentoria di Ulpiano, l'uso esclusivo di una porzione marina era tutelato contro le altrui turbative, qualora detto uso non comportasse pregiudizi ad altri utenti:

se concordo con l'illustre studioso olandese nell'identificazione di colui che chiede la *praescriptio* nel «defendeur» e non nell'attore, come pensò D. Nörr, *Die Entstehung der longi temporis praescriptio. Studien zum Einfluß der Zeit im Recht und zur Rechtspolitik in der Kaiserzeit*, Köln, Opladen 1969, 97 ss.

⁵⁸ Á. d'Ors, *Un caso del llamado 'ius praeeccupationis' (Pap. 3 resp. - D. 41, 3, 45 pr.)*, in *AHDE*. 51, 1981, 655: «el que reclama no es el constructor de un nuevo edificio, pues este carece de cualquier acción o interdicto para reclamar contra el ocupante. No se trata, pues, como se ha venido pensando, de una controversia entre un antiguo y un nuevo constructor, sino entre un constructor ocupante del terreno y otra persona que pretende defender la plenitud del use libre de la playa».

⁵⁹ Per tutti, cfr. G. Branca, *Le cose extra patrimonium humani iuris*, Trieste 1941, 123 ss. Ma molte censure a questo testo sono sicuramente false. Ad es., il sospetto sul *proprium ius* in relazione ad un bene pubblico (su tutti S. Solazzi, *Usus proprius*, in *SDHI*. 6-7, 1940-1941, 373-420) è troppo enfatizzato: la cancelleria di Settimio Severo definiva *suum ius* il titolo dell'occupazione di una porzione di suolo pubblico dietro concessione, come dimostra il *dossier* di Adrasto, il custode della *columna Antonina*, al quale fu consentito di costruire una casa *a solo iuris sui pecunia /sua* (*CIL*. VI, 1585b = EDR111374, ll. 9-10). Cfr. Fiorentini, *Fiumi e mari* cit. 258 e nt. 172.

⁶⁰ Fiorentini, *Fiumi e mari* cit. 351-354.

D. 43.8.2.8 (Ulp. 68 *ad ed.*): *Adversus eum, qui molem in mare proiecit, interdictum utile competit ei, cui forte haec res nocitura sit: si autem nemo damnum sentit, tuendus est is, qui in litore aedificat vel molem in mare iacit.*

Se nessuno risente un danno dalla costruzione che sta per essere edificata, il costruttore *deve* essere tutelato contro altrui atti di turbativa. Con quale mezzo processuale? Probabilmente proprio con l'*uti possidetis*, concesso in via diretta.

VII. *I Romani e l'«euristica della paura»*

Mi avvio verso la conclusione, nella quale, riprendendo le parole del Progetto di ricerca che ci vede riuniti oggi, cerco di «valorizzare l'etica del territorio e della tutela ambientale attraverso lo studio storico, giuridico, economico e biologico delle attività di sfruttamento delle risorse marine e delle relative esternalità negative nella prospettiva di un efficiente bilanciamento di interessi contrapposti».

Ulpiano presenta un quadro di interessi confliggenti, a nessuno dei quali il pretore assegna una preferenza *a priori*. Ogni circostanza va valutata caso per caso, alla stregua del parametro dell'*incommodum*, cioè del pregiudizio che la costruzione litoranea è idonea ad arrecare agli altri utenti. Se l'edificio, ancora in progetto, appare idoneo ad arrecare un peggioramento delle condizioni di navigabilità del mare (ad es., rendendo più difficoltoso il cabotaggio, o pregiudicando l'approdo a riva con l'imbarcazione, come fa una notte Rutilio Namaziano, forse nel 417, di ritorno in patria da Roma, durante la sua navigazione lungo le coste del Tirreno⁶¹), può essere impedito con un'applicazione utile dell'interdetto *ne quid in flumine publico*, secondo un'opinione di Labeone riportata senza critiche da Ulpiano:

D. 43.12.1.17 (Ulp. 43 *ad ed.*): *Si in mari aliquid fiat, Labeo competere tale interdictum: 'ne quid in mari inve litore' 'quo portus, statio iterve navigio deterius fiat'.*

Il pregiudizio arrecato ad un utente da una costruzione eretta sul lido con proiezioni in mare (moli, strutture sopraelevate, impianti produttivi) avrebbe

⁶¹ Rut. Nam. *De red. suo* 1. 345-348: ³⁴⁵*Littorea noctis requiem metamur arena; | dat vespertinos myrtea silva focos. | Parvula subiectis facimus tentoria remis, | transversus subito culmine contus erat.* Ottimi rilievi in A. Mosca, *Il viaggio di Rutilio Namaziano: una ricostruzione degli approdi tirrenici*, in L. De Maria, R. Turchetti (a c. di), *Rotte e porti del Mediterraneo dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente. Continuità e innovazioni tecnologiche e funzionali*, IV seminario, Genova, 18-19 giugno 2004, Soveria Mannelli 2004, 311-331. Com'è noto, la data esatta del viaggio è molto discussa: l'opinione che accetta il 417 non è unanime.

invece potuto essere contrastato con l'esperimento dell'interdetto *ne quid in loco publico*, anch'esso in chiave utile. Sottolineo che la precisazione di Ulpiano secondo cui l'interdetto era concesso *ei, cui forte haec res nocitura sit*, basta ad escludere la legittimazione popolare di questo interdetto, così come dell'*uti possidetis*⁶². Ma l'assenza di un tale pregiudizio avrebbe consentito all'edificante, qualora subisse atti di turbativa violenta diretti ad impedirgli di costruire, l'esperimento dell'*uti possidetis* in via utile.

Come si vede, il pretore attua un prudente bilanciamento degli interessi conflittuali tra utenti delle risorse marine e litoranee (produttori o possessori contro pescatori o naviganti). E questo ci porta necessariamente ad una conclusione, per noi moderni un po' sconcertante: qui, ed in moltissime altre situazioni, la tutela degli ambienti ha due caratteri:

- è rimessa alla reazione dei privati, qualora si sentano compromessi da opere ritenute pregiudizievoli all'uso che essi facciano del mare o delle coste; e conseguentemente

- mira a tutelare le esigenze produttive dei privati, l'uso del mare come via di commercio o comunque di comunicazione. È una reazione che non serve alla difesa degli ambienti marini e costieri come beni autonomi, non diversamente da quanto abbiamo visto più sopra a proposito del *caelum agri* corrotto da una coltivazione mineraria, trattato in D. 7.1.13.5: anche in quest'ultimo caso il bene protetto non è la qualità organolettica dell'aria, ma la produttività agricola del fondo.

L'immagine che deriva da questi punti fermi non è delle più consolanti: i pubblici poteri non hanno mai elaborato strategie di conservazione e tutela del patrimonio marino che vadano al di là della difesa degli interessi di naviganti ed altri utenti: le opere litoranee, se non avessero generato un *incommodum* a qualcuno, non solo sarebbero state perfettamente lecite, ma sarebbero state anche tutelate in via interdittale contro gli altrui atti di aggressione. E si badi, l'interdetto concesso dal pretore per la difesa contro questi atti di turbativa sarebbe stato l'*uti possidetis* in via diretta, un mezzo di tutela nato per la difesa del possesso attuale contro le altrui turbative illecite, ma qui applicato in via estensiva per la difesa dell'esercizio di un *proprium ius*. Insomma, per un verso gli interessi privati non venivano mai valutati a priori ma sempre caso per caso: e questo è l'aspetto più interessante e, se vogliamo, evocativo anche per l'oggi. Ma l'altra faccia della medaglia è per noi moderni poco incoraggiante: non solo i pubblici poteri non potevano intervenire d'ufficio qualora si accorgessero che sul mare o sul lido venissero perpetrati

⁶² Bene M. Falcon, 'Res communes omnium'. Vicende storiche e interesse attuale di una categoria romana, in L. Garofalo (a c. di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, Napoli 1, 2016, 125 con ntt. 83 e 84.

misfatti ecologici. Ma la reazione era subordinata, come ho appena rilevato, solo al possibile prodursi di un *incommodum* ad un utente privato.

Potremmo dilungarci a capire le ragioni di questo disinteresse per la protezione dell'ambiente. Basti dire che tutto ha una causa a monte molto semplice: nel mondo romano la nozione di «bene ambiente» come valore autonomo da difendere contro le esternalità negative prodotte dalle attività umane non era stata elaborata neanche embrionalmente. E questo perché la percezione della natura come somma di utilità economiche infinite, nonostante qualche *vox clamans in deserto* (penso a Lucrezio e alla sua poetica della «natura stanca»⁶³), ostacolava il sorgere di una «euristica della paura» dalla quale avrebbe dovuto sbocciare quel «principio responsabilità» a cui, ormai quarant'anni fa, ci invitava Hans Jonas⁶⁴. A quanto pare, invano.

Mario Fiorentini
Università di Trieste
fiorentm@units.it

⁶³ Lucr. *rer. nat.* 2. 1150-1174.

⁶⁴ Mi riferisco ovviamente a H. Jonas, *Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Frankfurt am Main 1979, tradotto in italiano come *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino 2002.